



**IL TRIBUNALE FEDERALE**

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams e così composto:

**Avv. Valentina Mazzotta** – Presidente

**Avv. Simone Colla** - Componente

**Avv. Sabina Maroncelli** – Componente Relatore

per decidere sul deferimento del Sig. Roberto Carrara (Tessera Fise n. 000612/D) in ordine ai fatti analiticamente descritti nell'atto di deferimento per la violazione delle seguenti norme:

- 1) Art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che *“costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo e/o sportivo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dal Regolamento Generale, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti delle singole discipline sportive, dal Regolamento Antidoping WADA, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le altre disposizioni federali”*.
- 2) Art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che costituiscono altresì illeciti disciplinari *“i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”*.
- 3) Art. 1.3 lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE a norma del quale è sanzionabile *“ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo nei confronti di altri tesserati o partecipanti a qualsiasi titolo alle manifestazioni sportive sotto l'egida federale”*.



Federazione Italiana Sport Equestri

- 
- 4) Art. 1.3 lett. f) del Regolamento di Giustizia FISE a norma del quale è sanzionabile ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio di Organi Federali Centrali e Periferici, Enti Affiliati o Aggregati, Ufficiali di Gara, Addetti ai servizi in Manifestazioni Sportive, Comitati Organizzatori e Tesserati",

come analiticamente descritto nell'atto di deferimento, per essersi falsamente dichiarato e presentato a terzi soggetti tesserati quale incaricato dalla Federazione Italiana Sport Equestri in vista dell'assemblea elettiva, utilizzando impropriamente ed in modo non autorizzato il nome della Federazione.

\*\*\*\*\*

La Procura Federale depositava atto di deferimento in data 13.02.2025.

Il Presidente del Tribunale Federale fissava, ai sensi dell'art. 48 R.D.G., l'udienza di trattazione per la data del 13.03.2025, poi rinviata per esigenze organizzative dell'Ufficio al 19.03.2025.

Il Deferito si costituiva a mezzo del proprio difensore con tempestiva memoria difensiva del 4.03.2025 nella quale, in via pregiudiziale, eccepiva l'illegittimità del Procuratore Federale Avv. Gianpaolo Guarnieri e di tutto il personale dell'Ufficio della Procura Federale ad esercitare la funzione disciplinare di deferimento in quanto il titolare dell'Ufficio della Procura è persona anch'essa destinataria - unitamente al Presidente Di Paola - dell'esposto sporto e depositato alla Procura Generale dello Sport per fatti relativi alla gestione economica, al bilancio e a talune operazioni economiche per fatti inerenti alla campagna elettorale durante la quale sono stati commessi i fatti per cui il Sig. Roberto Carrara è sottoposto al presente procedimento.

Il Deferito eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione del Tribunale Federale a decidere il presente procedimento per essere, il Presidente del medesimo organo, destinatario dell'esposto sopra citato, per violazione dei doveri di probità, trasparenza, lealtà e onestà, a seguito di dichiarazione asseritamente non veritiera all'atto di accettazione dell'incarico.



Il Deferito eccepiva, infine, la carenza di legittimazione degli altri componenti del Tribunale Federale, poiché all'epoca non risultavano nominati i nuovi giudici o comunque non erano ancora stati comunicati i nominativi.

Per l'effetto il Sig. Carrara - ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 3, Codice di Giustizia Sportiva - chiedeva la restituzione degli atti all'Ufficio della Procura in attesa delle determinazioni del Procuratore Generale dello Sport.

Senza rinuncia alle pregiudiziali eccezioni, il Deferito chiedeva infine procedersi alla prova testimoniale articolata con:

- la Sig.ra – omissis - sui seguenti capitoli: *"1 - vero che durante il periodo pre-elettorale il sig. Carrara si spostava in auto per raccogliere deleghe nell'interesse della sig.ra Campese Clara? 2 - vero che mentre il prefato sig. Carrara effettuava gli spostamenti in auto nel contempo effettuava numerose telefonate a tesserati e circoli ippici richiedendo la disponibilità a consegnare delega? 3 - vero che nelle conversazioni telefoniche con tesserati -direttamente e non direttamente conosciuti - il sig. Carrara si è sempre presentato solo come incaricato per la raccolta di deleghe per le elezioni FISE senza mai qualificarsi come operatore o incaricato della Federazione FISE Centrale? 4 - vero che il sig. Carrara raccoglieva le deleghe personalmente recandosi nei circoli solo dopo che avevano fornito la disponibilità al rilascio della delega? 5 - vero che in occasione degli appuntamenti ben chiariva che operava per l'elezione di candidati alternativi all'attuale presidente Di Paola e, segnatamente Clara Campese e Duccio Bartalucci?"*.
- il Sig. – omissis - sulle medesime circostanze e sulla seguente: *"6 - vero che il sig. Carrara durante gli spostamenti si è avvalso della Sua persona per condurre la vettura mentre il prefato telefonava, segnava l'agenda, scriveva appunti?"*.

All'udienza del 19.03.2025, tenutasi in modalità telematica, l'Avv. Fabio Campese, difensore del Deferito, in via preliminare chiedeva al Tribunale un rinvio del procedimento al fine di attivare un *sub* procedimento finalizzato alla verifica della legittimazione sia del Tribunale



nella composizione di cui all'udienza sia della Procura Federale allo svolgimento delle indagini.

Il Tribunale, sentita la Procura, accoglieva l'istanza e rinviava il procedimento all'udienza del 17.04.2025, data nella quale, in mancanza di provvedimenti di sospensione del procedimento da parte della Corte federale o di altro organo preposto, si disponeva procedersi oltre con il consenso della difesa chiedendo il parere alla Procura in ordine alle richieste istruttorie.

Il Procuratore, con riguardo all'indicazione del teste – *omissis* - , rilevava il contrasto con l'art. 244 c.p.c. laddove la norma impone l'indicazione dei dati del testimone, inclusa la residenza, e rilevava come non si potessero evincere le ragioni per le quali il teste dovesse essere in grado di rendere dichiarazioni sui fatti oggetto del deferimento. Con riguardo ai singoli capitoli rilevava l'inconferenza di quelli di cui ai nn. 1, 2, 4 e 6 e la genericità di quelli di cui ai nn. 3 e 5.

La Difesa, in via "pregiudiziale" come testualmente richiesto di verbalizzare, eccepiva l'estinzione del giudizio disciplinare *ex art. 38 commi 1, 4 e 6 C.G.S. richiamati dall'art. 56, commi 1 e 4, R.D.G per superamento del termine di 90 giorni dichiarando che il dies a quo dell'azione disciplinare sarebbe costituito dall'incolpazione recante nel caso di specie la data 6.12.2024.*

Il Tribunale si ritirava per decidere sulle eccezioni difensive. Riaperto il collegamento, alle ore 17.36, nella camera di consiglio virtuale era presente solo la Procura. La Segreteria inviava nuovamente il link di collegamento alla Difesa del Sig. Carrara all'indirizzo peo comunicato. Stante il mancato collegamento, la Segreteria tentava invano di contattare l'Avv. Campese sull'utenza – *omissis* - nonché il Deferito sull'utenza, risultante dal tesseramento, – *omissis* - . Solo alle ore 17.53 l'Avv. Campese ed il Sig. Carrara si ricollegavano ed il Tribunale dava lettura della ordinanza con cui, "*visti l'art. 45 (rubricato "Avvio del procedimento"), comma 1, lett. a) R.D.G. che testualmente statuisce che "I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati: a) con atto di deferimento del Procuratore Federale";*



Federazione Italiana Sport Equestri

---

*l'art. 56, rubricato come "Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi", che testualmente, al primo comma, stabilisce che "Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 51.2"; considerato che l'atto di esercizio dell'azione disciplinare, costituito dall'atto di deferimento, recava data 13 febbraio 2025 e nella medesima data è stato depositato presso la Segreteria del Tribunale; considerato che il dies a quo dovesse essere individuato nel 13 febbraio 2025", rigettava l'eccezione difensiva ritenendo non ancora decorso il termine di cui all'art. 56, primo comma, R.D.G.*

Con riguardo alle richieste istruttorie, valutandole irrilevanti ai fini del decidere, non vertendo su circostanze attinenti l'oggetto del deferimento, il Tribunale rigettava e disponeva procedersi all'ascolto del Deferito ove lo stesso si fosse voluto avvalere di tale facoltà.

Il Sig. Carrara dichiarava che: *"Non è vero quello che mi viene addebitato, ho collaborato per la sig.ra Clara Campese ed inizialmente anche per il Sig. Duccio Bartalucci e non ho contattato tutte le persone che sono state sentite dalla procura. Non mi sono mai presentato a nessuno come collaboratore di Fise centrale. Non conosco nessuna persona sentita dalla Procura né ho ricevuto delega"*.

La Difesa chiedeva l'acquisizione della interlocuzione scritta intercorsa tra il Segretario Generale Simone Perillo (21 agosto 2024) ed il Sig. Carrara (risposta del 22 agosto alle ore 19.14), rinunciandovi in esito alla osservazione della Procura che faceva notare che il documento era già in atti. Il Tribunale, quindi, ritenendo il fascicolo pronto per la decisione, invitava le parti a concludere.

La Procura chiedeva applicarsi la sanzione di cui all'art. 6.1 n. VI R.D.G. della sospensione per n. 5 mesi oltre all'ammenda, ex art. 6.1 n. III R.D.G., per euro 1.500.

La Difesa si riportava, invece, agli scritti difensivi e, invocando i principi del giusto processo, della parità delle parti e della ricerca della verità e duolendosi della mancata ammissione di mezzi di prova, richiedeva l'assoluzione del Deferito.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

Il Tribunale si riservava e a scioglimento della serbata riserva così decideva tenuto conto dei seguenti

### MOTIVI

L'odierno procedimento è scaturito dalla segnalazione del 26.08.2024 con cui il Presidente Avv. Marco Di Paola rappresentava che il Sig. Roberto Carrara si presentava presso numerosi circoli della Regione Piemonte come incaricato della FISE al fine di raccogliere deleghe per le elezioni nazionali e, nonostante fosse stato diffidato dal Segretario Generale Simone Perillo interessato dal Presidente della vicenda, reiterava le proprie condotte.

Dalla segnalazione pervenuta e dai riscontri testimoniali acquisiti dalle audizioni dei Sigg.ri – *omissis* - tutti confluiti nel fascicolo di indagine, emergeva la prova delle gravi condotte poste in essere dal Sig. Roberto Carrara, il quale sostanzialmente risultava essersi presentato a diversi soggetti sostenendo falsamente, in modo improprio e non autorizzato, di essere un "incaricato" della Federazione al solo fine di ottenere deleghe in vista dell'assemblea elettiva nazionale del 9 settembre 2024. In particolare, infatti, il Sig. – *omissis* - ha affermato che: *"ADR: no non conosco personalmente il sig. Carrara, ho solo sentito il suo nome in questo periodo relativamente ad alcuni fatti; ADR: in particolare ad agosto mi hanno telefonato diversi presidenti di circoli dicendomi che c'era questo signore, agli inizi non sapevano neanche come si chiamasse, che telefonava per farsi rilasciare la delega in quanto investito per questo compito dalla Fise centrale. Al che cadevo dalle nuvole perché mi sembrava impossibile; parlando con una signora mi ha spiegato che questo soggetto inizialmente si spacciava per la Federazione solo successivamente se si rendeva conto che l'interlocutore capiva che non potesse essere vero si correggeva dicendo che voleva ricevere le deleghe solo per suo conto. La signora – omissis - invece mi ha proprio mandato un whatsapp per chiedermi se effettivamente questo signore fosse della federazione. Se può servire ho questo messaggio; ADR: si lo allegherò al verbale. Poi non so com'è andata a finire, so che molti istruttori dei centri chiedevano informazioni su questo Carrara e mi dicevano che lo stesso lavoro lo aveva fatto in Lombardia o in Emilia ma di questo non ne sono a conoscenza; ADR: il nome di Roberto*



Federazione Italiana Sport Equestri

Carrara è uscito dal whatsapp della signora – omissis - ; ADR: si, è lo stesso delle precedenti telefonate, mi è stato riferito anche dai presidenti dei circoli che dicevo prima ma che, non essendo così creduloni, tagliavano corto e non gli davano seguito; ADR: in questo momento non mi ricordo i nomi di chi mi chiamava, non pensavo che questo signore potesse effettivamente fare qualche danno perché nessuno fino a quel momento gli aveva creduto. Avevo avvertito il presidente Di Paola di cosa stesse succedendo in Piemonte; ADR: no non ho altro da aggiungere”; il Sig. – omissis - ha riferito che: “ADR: no non conosco personalmente il sig. Carrara, lo conosco solo di fatto per alcune situazioni accadute; ADR: premetto che sono e ero consigliere del comitato Fise Piemonte, nel periodo prelettorale ho ricevuto parecchie telefonate nonché qualche messaggio, che ho ancora salvato nel telefono, in cui diverse persone mi dicevano che questo sig. Roberto Carrara si presentava quale delegato dalla Federazione al fine di richiedere le deleghe per le elezioni nazionali. Alcune di queste persone sono state contattate da questo Carrara dicendo che era Carrara “della FISE” mentre ad altre persone si presentava come Roberto Carrara inviato dal sig. Bartolucci e dalla sig.ra Campese. Queste telefonate sono state insistenti, queste persone mi hanno detto che sono state richiamate anche più volte, mi sembrava strano ma comunque mi sono informato per scrupolo pur sapendo che la Federazione non può mandare nessuno e mi hanno confermato che effettivamente era così e loro non avevano delegati; ADR: si vi invierò i messaggi che ho, dovrei avere un messaggio vocale e uno scritto; ADR: su un messaggio ho addirittura lo screen con la sua foto e il suo numero di telefono, quindi si era sicuramente il sig. Roberto Carrara; ADR: adesso mi ricordo sicuramente i messaggi che ho che sono di – omissis - e – omissis - . Ricordo poi – omissis - ma a lui si era presentato come inviato da Bartolucci e Campese ma forse perché il sig. – omissis - è abbastanza sveglio. Mi sembra anche – omissis - , ma non ricordo bene. Tra l’altro specifico che lui si presentava come delegato dalla Fise ma nessuno lo conosceva; ADR: no, non ho altro da aggiungere”; il Sig. – omissis - ha riferito che: “ADR: sono istruttore federale e presidente del circolo ASD La nuova Cerrina; ADR: no, non conosco personalmente il sig. Carrara; ADR: si sono stato contattato dal sig. Carrara e mi ha scritto dei messaggi; ADR: mi è stato riferito “ciao sono Roberto Carrara della FISE volevo sapere se vai a Roma a votare altrimenti passerei a prendere la delega”; ADR: la conversazione è proseguita e gli ho detto



Federazione Italiana Sport Equestri

*che tendenzialmente sarei andato io, non mi piaceva molto la telefonata e ho concluso così; ADR: sì, ha riferito sono Roberto Carrara “della FISE”, che poteva dire tutto e niente, forse anche era tesserato FISE ma in ogni caso le parole sono state queste; ADR: non mi piaceva nel senso che non mi piacciono questo tipo di conversazioni, non lo conoscevo e non avrei mai dato a nessuno che non conosco la mia delega, lo trovo scorretto non sapendo neanche per chi avrei dato la delega dato che non so chi sia questo Carrara e chi avrebbe votato; ADR: sì, ho ricevuto dei messaggi e subito ho mandato un messaggio a un consigliere del Piemonte, – omissis - , chiedendo chi fosse e se per caso era mandato dal Comitato e mi ha risposto di no; ADR: il messaggio diceva espressamente, ve lo leggo “Buongiorno se per lei va bene posso passare domani tarda mattina o domani pomeriggio. Saluti da Roberto Carrara”; ADR: sì ve lo allegherò al verbale; ADR: no non so di altre persone che sono state contattate dal sig. Carrara, non saprei dirle. ADR: no non ho altro da aggiungere”; la Sig.ra – omissis - ha riferito che: “ADR: Si solo di nome conosco il sig. Roberto Carrara. E’ passato un po’ di tempo ma mi ricordo che mi aveva chiamato una sera intorno alle 18.30, non mi ricordo esattamente quando ma lo posso cercare sul telefono, dicendomi che nei giorni seguenti sarebbe venuto a prendere la delega per le votazioni di Roma e presentandosi mi ha detto che era un incaricato della Fise e che aveva fatto Emilia Romagna e Lombardia e quindi si stava occupando del Piemonte; visto che ero un po’ indispettita da questa cosa perché per le elezioni erano diventati tutti abbastanza pesanti gli ho risposto che ero già d’accordo con la sig.ra – omissis - per consegnare a lei la mia delega e lui si è un po’ indispettito. In particolare mi ha detto che non voleva sapere per chi votassi ma che voleva solo sapere se poteva avere la mia delega; ADR: il sig. Carrara mi ha espressamente detto di essere stato incaricato dalla Federazione, queste sono state le sue parole; ADR: inizialmente ho chiesto alla sig.ra – omissis - chi fosse e poi ho scritto un messaggio a – omissis - per capire se fosse veramente delegato dalla Federazione e a quel punto avrei potuto rilasciargli forse la mia delega, soltanto per questo ho chiesto informazioni; ADR: quando mi ha chiamato non ho capito bene il nome e cognome ma quando ho girato il numero di cellulare alla sig.ra – omissis - lei mi ha confermato che fosse il sig. Roberto Carrara; ADR: il numero di cellulare è quello che ho riportato nel messaggio al sig. – omissis - . ADR: no, non ho altro da aggiungere”; la Sig.ra – omissis - ha riferito che: “ADR: sinceramente non mi*



Federazione Italiana Sport Equestri

---

*ricordo il nome ma mi ricordo la circostanza in questione. Ho chiesto a – omissis - chi fosse questo signore che mi aveva chiamato per delle deleghe, è passato un po' di tempo non mi ricordo con esattezza ma controllo subito nel cellulare. ADR: sì, ritrovo i messaggi che riportano questo testo: "mi ha chiamato uno della fise che vuole venire a prendere la delega per le elezioni del 9 settembre". Ho scritto anche che non sapevo chi fosse questo signore e ho appuntato il sig. Carraro ma non ero sicura perché mi aveva chiamato mentre ero in campo prova; ADR: mi ha chiamato con un tono molto sicuro dicendomi che sarebbe passato a ritirare le deleghe ma io ero in Polonia quindi in quel momento non potevo parlare e lui mi ha detto che mi avrebbe richiamato ma alla fine non si è più fatto sentire. Nel frattempo avevo chiesto a – omissis - chi fosse; ADR: le parole precise non le ricordo ma l'approccio che ha avuto, ora mi è venuto il flash della situazione, era di un signore che lavorava proprio per la federazione. Forse mi aveva anche chiesto a chi avessi dato la delega, è stata strana come telefonata come se fosse un incaricato ufficiale; ADR: si vi invierò uno screenshot della conversazione; ADR: no, non ho altro da aggiungere".*

Il Tribunale è tenuto a definire il procedimento sulla base di considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (*ex multis* Cass. Civ. nn. 24542/2009 e 8767/2011; da ultimo confermato Cass. civ sez. I, 22/11/2023, n. 32468).

Al netto degli elementi difensivi nonché di quanto dichiarato dal Deferito (che processualmente non costituisce prova), le risultanze istruttorie sulle quali il Tribunale fonda il proprio convincimento circa la responsabilità del Deferito sono le seguenti:



- 
- La testimonianza del Sig. – omissis - il quale ha affermato che: “... ad agosto mi hanno telefonato diversi presidenti di circoli dicendomi che c’era questo signore, agli inizi non sapevano neanche come si chiamasse, che telefonava per farsi rilasciare la delega in quanto investito per questo compito dalla Fise centrale. .... parlando con una signora mi ha spiegato che questo soggetto inizialmente si spacciava per la Federazione solo successivamente se si rendeva conto che l’interlocutore capiva che non potesse essere vero si correggeva dicendo che voleva ricevere le deleghe solo per suo conto ..... so che molti istruttori dei centri chiedevano informazioni su questo Carrara e mi dicevano che lo stesso lavoro lo aveva fatto in Lombardia o in Emilia ... mi è stato riferito anche dai presidenti dei circoli .....”.
  - La testimonianza del Sig. – omissis - , consigliere del comitato Fise Piemonte, il quale, tra l’altro, ha riferito che: “..... nel periodo preelettorale ho ricevuto parecchie telefonate nonché qualche messaggio, che ho ancora salvato nel telefono, in cui diverse persone mi dicevano che questo sig. Roberto Carrara si presentava quale delegato dalla Federazione al fine di richiedere le deleghe per le elezioni nazionali....., queste persone mi hanno detto che sono state richiamate anche più volte, .....Tra l’altro specifico che lui si presentava come delegato dalla Fise ma nessuno lo conosceva...”.
  - La testimonianza del Sig. – omissis - istruttore federale e presidente del circolo ASD – omissis - il quale, tra l’altro, ha riferito che: “..... si sono stato contattato dal sig. Carrara e mi ha scritto dei messaggi; ADR: mi è stato riferito “ciao sono Roberto Carrara della FISE volevo sapere se vai a Roma a votare altrimenti passerei a prendere la delega”..... il messaggio diceva espressamente, .... “Buongiorno se per lei va bene posso passare domani tarda mattina o domani pomeriggio. Saluti da Roberto Carrara”.
  - La testimonianza della Signora – omissis - la quale, tra l’altro, ha riferito che : “..... solo di nome conosco il sig. Roberto Carrara. E’ passato un po’ di tempo ma mi ricordo che mi aveva chiamato una sera intorno alle 18.30, non mi ricordo esattamente quando ma lo posso cercare sul telefono, dicendomi che nei giorni seguenti sarebbe venuto a prendere la delega per



---

*le votazioni di Roma e presentandosi mi ha detto che era un incaricato della Fise e che aveva fatto Emilia Romagna e Lombardia e quindi si stava occupando del Piemonte; visto che ero un po' indispettita da questa cosa perché per le elezioni erano diventati tutti abbastanza pesanti gli ho risposto che ero già d'accordo con la sig.ra – omissis - per consegnare a lei la mia delega e lui si è un po' indispettito. In particolare mi ha detto che non voleva sapere per chi votassi ma che voleva solo sapere se poteva avere la mia delega; .. il sig. Carrara mi ha espressamente detto di essere stato incaricato dalla Federazione, queste sono state le sue parole; .... inizialmente ho chiesto alla sig.ra – omissis - chi fosse e poi ho scritto un messaggio a – omissis - per capire se fosse veramente delegato dalla Federazione ..... quando mi ha chiamato non ho capito bene il nome e cognome ma quando ho girato il numero di cellulare alla sig.ra – omissis - lei mi ha confermato che fosse il sig. Roberto Carrara; ...”.*

- *La testimonianza della Sig.ra – omissis - la quale ha asserito che: “..... sinceramente non mi ricordo il nome ma mi ricordo la circostanza in questione. Ho chiesto a – omissis - chi fosse questo signore che mi aveva chiamato per delle deleghe, è passato un po' di tempo non mi ricordo con esattezza ma controllo subito nel cellulare.... sì, ritrovo i messaggi che riportano questo testo: “mi ha chiamato uno della fise che vuole venire a prendere la delega per le elezioni del 9 settembre”.... mi ha chiamato con un tono molto sicuro dicendomi che sarebbe passato a ritirare le deleghe ma io ero in Polonia quindi in quel momento non potevo parlare e lui mi ha detto che mi avrebbe richiamato ma alla fine non si è più fatto sentire. Nel frattempo avevo chiesto a – omissis - chi fosse; ..... le parole precise non le ricordo ma l'approccio che ha avuto, ora mi è venuto il flash della situazione, era di un signore che lavorava proprio per la federazione. Forse mi aveva anche chiesto a chi avessi dato la delega, è stata strana come telefonata come se fosse un incaricato ufficiale; .....”.*

Il Deferito, dunque, presentandosi in veste di delegato della Federazione, ha tentato di forzare la campagna elettorale a vantaggio di soggetti a sè graditi ponendo in essere, in tutta evidenza, un comportamento scorretto ed illegittimo che questo Tribunale ritiene



---

inequivocabilmente in contrasto con i doveri di correttezza e probità cui devono attenersi i tesserati.

L'ordinamento sportivo impone, infatti, a tutti i soggetti appartenenti allo stesso, l'osservanza dei principi etici, quali l'obbligo di lealtà, il *fair play*, la correttezza e la probità, nonché l'adozione di una condotta rispondente alla dignità dell'attività sportiva. La violazione di tali principi che contraddistinguono l'attività sportiva fondata sul rispetto di canoni comportamentali di correttezza e lealtà, principi questi ultimi non suscettibili di essere circoscritti all'interno di fattispecie descritte secondo i criteri della precisione e della determinatezza - costituisce dunque un grave inadempimento che, come nella specie, è meritevole di adeguate sanzioni.

La violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità e l'assunzione di un comportamento anche solo potenzialmente lesivo nei confronti di altri tesserati così come richiamati dall'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, determinano quindi un'ipotesi di responsabilità, a prescindere sia da uno specifico inadempimento dei doveri previsti dall'ordinamento sportivo, sia da un nesso di causalità tra il comportamento del deferito e specifici eventi dannosi (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 49/2016). Peraltro, l'autonoma portata precettiva relativamente all'obbligo di osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità si desume anche sulla base di una analisi meramente letterale del testo della disposizione la quale utilizza significativamente la congiunzione "e" (e non già "con"), proprio a valorizzare l'enunciazione di un autonomo e concorrente obbligo per i soggetti parte dell'ordinamento giuridico federale di conformare le proprie condotte non soltanto ai puntuali precetti derivanti dalle disposizioni di settore ma anche ai generali predetti principi etici connotanti l'*agere* nell'ambito dell'ordinamento federale. L'obbligo in esame, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva (c.d. *fair play*), ha assunto una dimensione più ampia, riferibile anche al di là dell'ambito della competizione sportiva e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una più generale regola di



Federazione Italiana Sport Equestri

---

condotta in ambito associativo, alla cui osservanza sono tenuti tutti i soggetti comunque facenti parte dell'ordinamento federale, e tale da ricomprendere in essa ogni violazione delle generali regole di correttezza e di lealtà da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, entrino in contatto con l'ordinamento federale.

Alla luce delle risultanze investigative acquisite e valutate secondo i criteri di giudizio dell'ordinamento sportivo si ritiene dunque di dover riconoscere la responsabilità del Sig. Roberto Carrara.

Si ritiene, infatti, raggiunto, in ossequio al costante insegnamento delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, quel grado di prova che ha superato la semplice valutazione delle probabilità pur se inferiore rispetto all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016, 34/2016 e 93/2017). Lo standard probatorio nel processo sportivo, difatti, non deve spingersi fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito e del superamento di ogni ragionevole dubbio, come invece è previsto dall'ordinamento penale. Occorre, difatti, che si vada oltre la valutazione della probabilità anche se inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio. In sostanza, in ambito disciplinare, occorre comunque che, attraverso la libera valutazione delle prove, quanto meno l'organo di giustizia sportiva raggiunga una ragionevole convinzione della fondatezza degli addebiti.

Le evidenze probatorie acquisite dalla Procura e sopra richiamate, nel caso di specie, sono dunque tali da confermare il raggiungimento dello standard probatorio richiesto nell'ambito della giustizia sportiva al fine di formulare un addebito sul piano disciplinare nei confronti del Sig. Roberto Carrara.

Fermo restando l'*an* della responsabilità, ritiene questo Tribunale che la sanzione disciplinare richiesta dalla Procura nei confronti del Deferiti sia congrua e proporzionata alla gravità degli illeciti commessi.

**P.Q.M.**



Federazione Italiana Sport Equestri

---

il Tribunale Federale,

**APPLICA**

al Sig. **Roberto CARRARA** (Tessera Fise n. 000612/D) la sanzione della sospensione *ex art.* 6.1 nn. IV, VI, VIII, IX, XI, R.D.G. per n. 5 (cinque) mesi e la sanzione dell'ammenda *ex art.* 6.1 n. III R.D.G. per euro 1.500,00.

\*\*\*\*\*

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso, il giorno 2 maggio 2025

**PRESIDENTE:** f.to Avv. Valentina Mazzotta

**COMPONENTE:** f.to Avv. Simone Colla

**COMPONENTE RELATORE:** f.to Avv. Sabina Maroncelli